

Legge 23 Febbraio 1960, n. 186

“ Modifiche al R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3152 sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili ” ⁽¹⁾

(1) La presente legge sostituisce interamente il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3152.

(G.U. del 23 Marzo-1960, n. 71)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, le armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova, di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con R.D. 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con R.D. 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località ⁽¹⁾.

La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta ⁽²⁾.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale ⁽³⁾.

[Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per la importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco Nazionale di Prova] ⁽⁴⁾.

Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti ⁽⁵⁾.

- (1) *Le originarie parole «nonché le armi tipo guerra» sono state sostituite dalle attuali «le armi a salve, le armi tipo guerra» a norma dell'art. 1 comma 5 della L. 6 dicembre 1993, n. 509.*
- (2) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, della L. 14 marzo 1968, n. 317.*
- (3) *L'art. 2 della R.D.L. 7 maggio 1925, n. 714 (decreto emanato sotto il vigore del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, ora sostituito dalla presente legge) così dispone:
«2. Fino a quando non abbiano vigore le convenzioni internazionali di cui all'art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, il Ministro per l'economia nazionale potrà riconoscere provvisoriamente i marchi dei banchi ufficiali di prova di quegli Stati esteri che concedano analogo trattamento al nostro paese».
Con L. 24 dicembre 1928, n. 3486 (Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1929, n. 68) è stata data esecuzione alla convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, tra l'Italia, la Germania, la Francia e il Belgio, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco.*
- (4) *Questo comma è stato abrogato dall'art. 13 della L. 18 aprile 1975, n. 110.*
- (5) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, della L. 6 dicembre 1993, n. 509.*

Articolo 2

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

Detto decreto deve stabilire se la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione ⁽¹⁾.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

- (1) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2 della L. 14 marzo 1968, n. 317 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 8 aprile 1968).*

Articolo 3

Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'Industria e Commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

Articolo 4

I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al banco di prova dal Ministero per l'Industria e Commercio e sono conservati alla zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione.

Articolo 5

Chi presenta armi da provare al banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle Questure della repubblica ed inoltre deve depositare presso la direzione del banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozio relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subito la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma. ⁽¹⁾

(1) La misura dell'ammenda è ora da lire 25.000 (ora € 12,00) a lire 250.000 (ora € 129,00) in forza dell' art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. A norma dell'art. 27 c.p. le pene proporzionali non hanno limite massimo. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e), della citata L. 689/1981. L'esclusione non opera per le armi a salve e gli strumenti industriali di cui all'art. 1, in quanto non si tratta di armi proprie.

Articolo 6

Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del codice penale.

(1) Vedi artt. 468, 470 c.p. del 1930, vigente.

Articolo 7

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle forze armate e dei corpi armati dello stato, nonché alle armi importate dall'estero per le forze armate e i corpi armati dello stato ovvero destinate a forze

armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle forze armate o dello stato richiedente. ⁽¹⁾

(1) Circa il collaudo delle armi prodotte da privati per le Forze armate vedi il R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2482.

Articolo 8

Con regolamento da approvarsi mediante decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con il ministro per la difesa e con il ministro per l'interno, saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del banco di prova - nel cui consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

(1) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612.

Data a Roma, addì **23 febbraio 1960**

Gronchi

Segni - Colombo -

Gonella - Andreotti

- Taviani

Visto, Il Guardasigilli: **Gonella**